

Provincia di Asti

Progetto per la realizzazione della nuova vasca B presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro (AT) - località Cascina Boschetto. Procedura integrata di valutazione di impatto ambientale - art. 13, comma 1, l.r. 40/98 ss.mm.ii. - e di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale - D. Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Giudizio di compatibilità ambientale e contestuale modifica all'autorizzazione integrata ambientale. Proponente: Gaia S.p.A., Via Brofferio 48, Asti (AT) – Complesso IPPC “Discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro”.

Con riferimento al progetto presentato dalla ditta GAIA S.p.A., Via Brofferio 48, Asti (AT) – Complesso IPPC “Discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro” si pubblica, a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. 40/98 e s.m.i., per estratto, il seguente provvedimento:

Determinazione dirigenziale n. 5.831 – del 29.11.2010 ad oggetto: Progetto per la realizzazione della nuova vasca B presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro (AT) - località Cascina Boschetto.

Procedura integrata di valutazione di impatto ambientale - art. 13, comma 1, l.r. 40/98 ss.mm.ii. - e di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale - D. Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Giudizio di compatibilità ambientale e contestuale modifica all'autorizzazione integrata ambientale.

Proponente: Gaia S.p.A., Via Brofferio 48, Asti (AT) – Complesso IPPC “Discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro”

N.B.: i testi integrali sono depositati presso l'ufficio deposito progetti - piazza Alfieri, 33 - 14100 Asti.

(omissis)

Per tutto quanto sopra esposto

Determina

1) Di dare atto di quanto indicato in premessa, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2) Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di realizzazione della nuova “Vasca B” presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro (AT) in località Cascina Boschetto - proponente: ditta G.A.I.A. S.p.A. - Via Brofferio 48 – Asti, per le motivazioni dettagliatamente evidenziate in premessa, di seguito riportate:

➤ il progetto riguardando una discarica per rifiuti urbani già operativa, tende a razionalizzare la sua funzione, contribuendo a gestire la problematica "rifiuti", nell'ottica di un suo approccio integrato;

➤ i sistemi di mitigazione ed il piano di monitoraggio previsti, limitano e controllano l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbati dal progetto;

➤ le caratteristiche dell'intervento sono congruenti con le strategie riferibili ad uno sviluppo sostenibile del territorio;

con l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

3) Di dare altresì atto del verbale della riunione della conferenza di servizi di cui sopra, svoltasi presso la sede della Provincia di Asti in data 11/10/2010, ove il proponente ha fornito alcuni opportuni chiarimenti circa gli aspetti ambientali, geologici, geotecnici, idrogeologici e tecnico-gestionali, agli atti dell'ufficio;

4) Di disporre che la realizzazione delle opere autorizzate dovrà avvenire in conformità al progetto definitivo approvato, la cui copia viene timbrata e siglata a cura del Servizio Ambiente della Provincia di Asti ed acquisito agli atti (e trasmesso in copia timbrata e siglata al gestore ed al Comune di Cerro Tanaro), ed in osservanza di tutte le condizioni e le prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

5) Di dare atto che ARPA Dipartimento di Asti provvederà, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, L.R. 40/1998 e ss.mm.ii. ad assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione.

6) Di dare atto che, in ordine agli aspetti tecnici ed impiantistici relativi alla disciplina IPPC e sulla base dell'esame della documentazione tecnica progettuale e gestionale depositata agli atti, oltre che sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi del 11/10/2010, si ritiene opportuno prescrivere a G.A.I.A. S.p.A. quanto segue:

6.1) FASE DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ("VASCA B")

6.1.a) le caratteristiche del materiale impiegato per l'impermeabilizzazione del fondo scavo e delle pareti della discarica dovranno garantire il rispetto del valore di $K=(1*10^{-7})$ cm/s;

6.1.b) il gestore dovrà determinare i parametri di resistenza al taglio e di deformabilità in sito ed in laboratorio dei terreni di fondo scavo e delle pareti, e del materiale coesivo costituente la barriera idraulica naturale, previa identificazione e classificazione degli stessi, e determinare altresì le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e mineralogiche dei terreni di fondazione e della barriera idraulica;

6.1.c) il gestore dovrà effettuare la verifica di stabilità del fondo scavo sia della "vasca B" che della "vasca A" al fine di verificare anche l'interazione tra le due vasche (calcolo della capacità portante e dei cedimenti, tenendo conto della presenza del rilevato di discarica già realizzato - capacità portante "vasca B") e dello scavo per la costruzione della nuova vasca, ripetendo tale verifica anche in fase di collaudo della nuova vasca

nota: come risulta da verbale della conferenza di Servizi del 11/10/2010, la capacità portante va intesa come "se si trattasse di una fondazione".

6.1.d) il gestore dovrà effettuare la verifica della stabilità della membrana in HDPE, descrivendo dettagliatamente, nella relazione di verifica, le modalità tecniche adottate, oltre a collaudo idraulico (facoltativo) e geoelettrico della membrana stessa;

6.1.e) il gestore dovrà integrare l'impianto di combustione del biogas in modo da arggiungere una potenzialità complessiva di trattamento in torcia non inferiore a 500 Nm³/h, considerando che la portata massima di biogas captabile attesa di 389 Nm³/h indicato in relazione tecnica e considerata la capacità massima di combustione della torcia attualmente installata è di 250 Nm³/h;

6.1.f) il gestore dovrà predisporre una nuova configurazione dei pozzi di captazione biogas in modo da assicurare una completa copertura dell'impianto e l'eliminazione delle zone scoperte risultati da progetto depositato;

6.2) FASE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

6.2.a) in relazione al monitoraggio emissioni di biogas (emissione diffusa) il gestore dovrà aggiornare il piano di sicurezza e controllo con limiti di guardia predefiniti, facendo riferimento alla norma EA prevedendo:

- emissione media diffusa su superfici definitivamente coperte (capping finale): 1×10^{-3} mg CH₄/m²/s

- emissione media diffusa su superfici continue provvisoriamente coperte (senza rifiuti a vista): 1×10^{-1} mgCH₄/m²/s

-per tipologia attuale di copertura (provvisoria e non ancora definitiva): 5×10^{-1} mg CH₄/m²/s

nota: i limiti indicati sono da intendersi applicabili alla media dei rilievi effettuati con l'esclusione dei valori eccedenti il novantesimo percentile. I valori, eccedenti il novantesimo percentile, dovranno essere considerati anomali e quindi identificati come emissioni localizzate, presso le quali occorrerà intervenire tempestivamente per risolvere l'anomalia riscontrata

6.2.b) in relazione al monitoraggio condotto presso i pozzi esterni alla discarica, al fine di accertare la presenza in essi di biogas, il gestore dovrà definire i limiti soglia di attenzione, e, di conseguenza i limiti di sicurezza ed allertamento, da adottare in caso di superamento dei primi, adottando un livello di guardia di CH₄ pari all'1% corrispondente al 20% del limite inferiore di esplosività;

6.2.c) l'inserimento, nel piano di manutenzione dell'impianto, della puntuale verifica e l'eliminazione dei "colli d'oca" o parziali clampature delle tubazioni di trasporto biogas alle stazioni di regolazione;

6.2.d) tutte le prescrizioni di cui sopra (6.2.a-6.2.c) afferenti al biogas dovranno essere riportate ad acquisite anche dal piano di sicurezza e controllo e, in particolare, in quello di gestione e post-gestione;

6.2.e) in relazione al monitoraggio delle acque sotterranee, si confermano tutte le prescrizioni già adottate con precedenti provvedimenti autorizzatori, fermo restando l'obbligo, da parte del gestore, di intensificare il monitoraggio delle stesse in caso di superamento dei limiti di guardia stabiliti per ciascun piezometro e di ottemperare alle prescrizioni di cui al cap. IV (emissioni in acqua) dell'allegato 1 (analisi e valutazione ambientale) della Determinazione Dirigenziale n- 10.639 del 13/12/2005 e ss.mm.ii., che s'intende qui richiamata, e di realizzare gli interventi tecnici di tutela e salvaguardia della falda freatica previsti nello studio di dettaglio;

6.2.f) il gestore dovrà rivedere il piano di sorveglianza e controllo relativo al sistema di captazione del biogas e prevedere una valutazione oggettiva dei parametri mediante la misurazione effettiva dei flussi di emissione dalle superfici esposte, realizzando con frequenza semestrale una mappatura di numero di 40 punti considerando la superficie complessiva dell'impianto in assetto definitivo ("vasca A" e "vasca B"), e provvedere alla loro georeferenziazione per consentirne la rilocalizzazione per indagini a quote diverse, oltre ad individuare un dato di indagine quantitativo (flusso di gas emesso per unità di superficie);

6.2.g) il gestore dovrà integrare la relazione semestrale relativa alla gestione e al monitoraggio della discarica con un'apposita sezione riguardante tutti gli elementi di controllo relativi al biogas al fine di verificare l'efficacia degli interventi tecnici e gestionali adottati;

6.2.h) il gestore dovrà predisporre, in sede di modifica del piano di sorveglianza e controllo, una procedura di intervento da attuare in caso di superamento dei livelli di guardia definiti, in seguito alla presenza di gas nel suolo o in seguito al superamento dei livelli di guardia identificati come previsto dai punti precedenti;

6.2.i) la costruzione delle opere di allestimento della "vasca "B" dovranno essere precedute da quelle afferenti alla barriera perimetrale antipolvere ed antirumore di alberi sempreverdi;

6.2.l) la fase di coltivazione dell'invaso del 1° lotto della "vasca "B" dovrà essere preceduta:

- dal completamento e collaudo delle opere di allestimento del 1° lotto della "vasca "B";
- dalla posa in opera dei primi due strati di copertura finale definitivi (il primo di 50 cm riferito al drenaggio del gas e alla rottura capillare; il secondo, previa posa di tessuto non tessuto, di 25 cm dopo compattazione è costituito da minerale compattato coesivo e di conducibilità idraulica $K \leq 10^{-6}$ cm/s) da posizionarsi sulla semi superficie della vasca "A" lato nord-ovest della discarica sino a raggiungere il punto più alto della sommità dell'intero invaso posto a quota +13,00 metri dal piano di campagna di riferimento;

6.2.m) la coltivazione della "vasca B" dovrà avvenire in due fasi distinte secondo la soluzione individuata riportata nello schema grafico allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale: dapprima si procederà con la "fase a regime" dettata dallo studio di dettaglio sino a raggiungere la quota rifiuti ante-assesamento di +10,00 metri. La seconda fase, denominata "di emergenza", potrà essere attivata se e solo se, al raggiungimento della citata quota dei rifiuti di +10,00 metri, il gestore avrà provveduto a redigere e a presentare alla Provincia di Asti ed al Comune di Cerro Tanaro il progetto di fattibilità e/o preliminare dell'impianto di valorizzazione rifiuti o equivalente, in conformità ai disposti di cui ai punti 1 e 2 del Protocollo di Intesa del 19/05/2009 che si intende qui richiamato integralmente per quanto compatibile con altri atti autorizzativi. In questa seconda fase, in nessun caso e per nessuna ragione anche se dettata da ulteriori situazioni di contingenza e/o di particolare emergenza smaltimento rifiuti potrà essere superata la quota definitiva dei rifiuti ante assesamento di +12,25 metri. In ogni caso la coltivazione della "vasca B" dovrà avvenire in modo tale che al raggiungimento delle quote sopra

riportate si realizzerà immediatamente la copertura definitiva con la posa dei due primi strati di copertura così come descritta nel precedente punto;

6.2.n) in nessun caso e per nessuna ragione, anche se dettata da situazioni di contingenza e/o particolare emergenza smaltimento rifiuti, il gestore potrà superare in fase di coltivazione della vasca "B" la quota di +12,25 mt, corrispondente al volume utile "vasca B" di 299.426,129 mc.

6.2.o) nel caso in cui il 1° lotto della "vasca "B" sia in fase avanzata di realizzazione e prossima al collaudo, eccezionalmente sulla superficie della "vasca "A" lato nord-est potrà essere superata temporaneamente la quota di +12,25 metri sino a raggiungere la quota massima di +13,50 metri. I rifiuti così provvisoriamente stoccati e coperti con una geomembrana dovranno essere rimossi e conferiti nel 1° lotto della "vasca "B" non appena questa sarà collaudata, ripristinando in tal modo la quota massima di conferimento di +12,25 metri. Successivamente a tale operazione si procederà alla copertura definitiva anche di tale secondo ed ultimo settore della "vasca A", come previsto nei precedenti punti;

nota: tali prescrizioni gestionali sono state riportate in quanto approvate dal gruppo tecnico appositamente costituito per l'analisi dello studio di dettaglio in data 08/03/2010 e ritenute condivisibili dal Collegio degli Enti che ha approvato e deliberato il medesimo studio di dettaglio. Le stesse saranno oggetto di particolare attenzione nel corso dei lavori del tavolo tecnico di monitoraggio di cui al successivo punto 8), che potrà concordare eventuali soluzioni tecniche equivalenti ai fini di una possibile modifica del presente atto.

6.2.p) in relazione alla componente ambientale "odore" (mitigazione emissioni odorigene) ed alle modalità gestionali dell'impianto, come già previsto da precedenti provvedimenti autorizzativi, il gestore dovrà procedere alla copertura giornaliera dei rifiuti depositati ed abbancati, anche al fine di prevenire l'origine e la propagazione di odori molesti. Tale copertura dovrà essere tempestiva, pur compatibilmente con le esigenze tecniche di coltivazione della discarica e di gestione dell'impianto. In ogni caso, si precisa che il termine di 18 ore, come periodo massimo di copertura indicato in precedenti provvedimenti autorizzativi e nei piani di gestione operativa depositati da G.A.I.A. S.p.A., è da considerarsi residuale rispetto all'obbligo di copertura giornaliera, ed operante in situazioni urgenti ed "emergenziali" previa comunicazione secondo le procedure adottate in caso di segnalazione di incidenti o inconvenienti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conferimenti imprevisti ed incompatibili con gli orari di operatività tecnica dell'impianto o guasti ai mezzi meccanici impiegati nelle operazioni di abbancamento. In ogni caso, considerando gli orari di apertura dell'impianto, la copertura completa dei rifiuti dovrà sempre avvenire entro e non oltre le ore 18 di ogni giorno. Il gestore dovrà altresì comunicare eventuali anomalie riscontrate ai teli provvisori o altri eventi che dovessero avere incidenza sulla puntuale copertura dei rifiuti abbancati (anche causati da eventi meteorologici o incidenti). Il gestore dovrà adottare opportuni accorgimenti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'incremento della zavorra sui teli, l'ancoraggio, la legatura, ecc, ...) in modo da garantire la stabilità e permanenza in loco dei teli di copertura provvisoria anche in caso di eventi atmosferici avversi, in particolare durante i periodi in cui non è presente un presidio presso l'impianto. In caso di eventi accidentali che si dovessero verificare nei periodi di assenza di presidio presso l'impianto, il gestore dovrà ripristinare le anomalie riscontrate entro il primo giorno lavorativo utile, sempre entro e non oltre le ore 18 del giorno stesso. Si precisa che, ai fini dell'attività di controllo, è da intendersi priva di copertura la porzione di discarica o delle zone di abbancamento che lasci esposta una significativa area occupata da rifiuti.

6.2.q) il gestore dovrà avviare, presso il sito di discarica, la sperimentazione di prodotti batterico/enzimatici o prodotti di altra natura funzionali alla riduzione degli odori molesti dei rifiuti, effettuando una valutazione sull'opportunità di eseguire anche un intervento preventivo di trattamento con i medesimi prodotti delle frazioni da avviare a smaltimento presso il complesso IPPC "Polo di pretrattamento R.U. e valorizzazione R.D. di Valterza";

6.3) REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE E DI RECUPERO AMBIENTALE

6.3.a) il gestore dovrà realizzare gli impianti arborei/arbustivi nel periodo fine ottobre/metà dicembre o, in alternativa tra inizio aprile e metà maggio, e le semine dei prati durante in mese di settembre o, in alternativa, nei mesi di marzo/aprile;

6.3.b) preliminarmente all'avvio delle operazioni di recupero ambientale che prevedano l'impianto di vegetali vivi ed all'avvio dei lavori di realizzazione del sistema di irrigazione, il gestore dovrà procedere alla messa in funzione e collaudo del sistema di captazione di pozzo ad uso irriguo o, in ogni caso, acquisire una adeguata fonte di approvvigionamento idrico. Il gestore dovrà altresì depositare un cronoprogramma relativo agli studi ed interventi previsti al fine di considerare la possibilità di realizzare un eventuale bacino di accumulo da inserire nelle opere di recupero ambientale;

6.3.c) il gestore dovrà predisporre un piano di monitoraggio semestrale dell'attecchimento e della crescita della vegetazione in modo da consentire, durante le fasi di manutenzione degli impianti arborei, il rilievo di anomalie del ritmo di crescita o di fallanze con il livello di mancato attecchimento o moria superiore al 5%, al fine di predisporre un tempestivo intervento di ripristino, per garantire una effettiva autonomia alle essenze previste a dimora nell'arco di 5/7 anni;

6.3.d) il gestore dovrà approfondire la componente di impatto paesaggistico della discarica. Aggiungendo a quanto già depositato agli atti della Provincia di Asti, punti di vista posizionati lungo le principali vie di comunicazione inserite tra le "strade dei vini"

7) le prescrizioni di cui al punto 6), sia in ordine alla fase di realizzazione dell'impianto ("vasca B"), che di gestione e realizzazione delle opere di mitigazione e di recupero ambientale, *dovranno essere attuate dal gestore entro e non oltre la data di collaudo definitivo, anche parziale, del primo lotto della discarica ("vasca B"), comunicata dal gestore medesimo;*

8) Così come previsto in sede di Conferenza di Servizi del 11/10/2010, si dispone, con il presente provvedimento, la costituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio, a cui partecipano, attraverso qualificati rappresentanti, il gestore dell'impianto, la Provincia di Asti, il Comune di Cerro Tanaro, il Comune di Quattordio, l'ASL AT Dipartimento di Prevenzione, il Comando VV.F. di Asti per gli aspetti tecnici di propria competenza, e ARPA Dipartimento di Asti, in funzione di supporto tecnico-scientifico. Il tavolo tecnico di monitoraggio avrà lo scopo di monitorare lo stato di avanzamento ed il rispetto del regime prescrittivo attribuito all'impianto per quanto concerne il progetto di modifica sostanziale di cui al presente atto, oltre alla discussione di tutti gli aspetti tecnici, gestionali ed ambientali riguardanti l'intero complesso IPPC "discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro". Inoltre in sede di tavolo tecnico di monitoraggio verranno discussi e definiti gli aspetti tecnici e sperimentali relativi ai singoli comparti ambientali. Il tavolo tecnico di monitoraggio sarà convocato dalla Provincia di Asti in qualità di ente competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed al controllo dell'impianto e dell'attività in regime IPPC, e le decisioni assunte, sotto il profilo tecnico, saranno adottate con Determinazione Dirigenziale;

9) Il gestore, in caso di modifiche previste alla struttura tecnica ed alle modalità gestionali dell'impianto, anche rientranti ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. nella definizione di modifiche non sostanziale, dovrà inoltrare comunicazione delle stesse, oltre che alla Provincia di Asti per l'eventuale integrazione dei provvedimenti autorizzativi, anche al Comune di Cerro Tanaro;

10) Di rilasciare copia conforme del presente atto al proponente e di trasmetterne copia ai diversi soggetti interessati.

11) Di inviare altresì copia della presente Determinazione Dirigenziale alla Regione Piemonte – Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Rifiuti – Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale.

12) Di inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia e sul sito internet dell'Ente.

- 13) Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di 3 anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 9, della L.R. 40/1998 e ss.mm.ii e di 5 anni, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 14) Di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ha durata di 8 anni, a far data dall'originaria Determinazione Dirigenziale n. 10.639 del 13/12/2005 e ss.mm.ii. adottata ai sensi dell'abrogato D.Lgs 59/2005;
- 15) Di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 sexties del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il gestore trasmetta i dati periodici di monitoraggio alla Provincia di Asti, al Comune di Cerro Tanaro e ad ARPA Dipartimento di Asti;
- 16) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'attività di ispezione condotta dagli organi territoriali di controllo sarà soggetta a tariffazione di cui al Decreto Ministeriale 24/04/2008, integrato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2008, n. 85-10404;
- 17) Di dare atto che avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuto rilascio, notifica o comunicazione;
- 18) Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. 40/1998 ss.mm.ii..
- 19) Di dare atto che, sulla base di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 24/04/2008 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2008, n. 85-10404, la determinazione della tariffa dovuta per le attività di controllo in impianto sarà calcolata con riferimento ai parametri previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo e secondo i report trasmessi dall'organo territoriale competente all'attività ispettiva;

(omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati digitalmente:

La P.O. di riferimento – proponente

f.to Angelo Rossi

Il Dirigente del Servizio Ambiente F.F.
Angelo Marengo